



COMUNE DI TIRIOLO

Provincia di Catanzaro

V.le Pitagora 4 – C.a.p. 88056

Tel.0961/991004 – Fax 0961/990928

AREA AMMINISTRATIVA

Allegato a comunicazione Prot. n. _____ del _____.

DISCIPLINARE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE.

Art. 1 –

Il presente disciplinare regola la fornitura del servizio mensa a favore del personale dipendente ed i conseguenti rapporti che sorgeranno tra questo Ente ed i fornitori del servizio.

Art.2 –

Il servizio da offrire sarà di due tipi, alternativi l'uno dall'altro e con la facoltà di scelta quotidiana da parte del dipendente:

fornitura pasto caldo da parte di ristoranti, trattorie e similari operanti in Tiriolo Capoluogo;
fornitura pasto freddo da parte di salumeria, esercizi alimentari e similari.

Art. 3 -

Il pasto caldo, preparato secondo le normali regole di buona cucina e d'igiene pubblica, sarà servito al tavolo e sarà composto da un primo piatto, secondo piatto, frutta, pane ed acqua.

Il consumatore effettuerà la scelta delle pietanze, fra quelle offerte abitualmente dal ristoratore, all'atto della consumazione o anche anticipatamente.

Art. 4 –

Il pasto freddo sarà preparato e consegnato all'interessato per il consumo immediato o successivo nella sede della preparazione o al di fuori della stessa.

Sarà composto da pane o altro alimento equivalente (pizza, toast, ecc.), salumi, formaggi e/o altri prodotti similari oltre ad eventuale frutta, bibita e/o acqua.

Art. 5 -

Il servizio verrà richiesto, di norma, nei giorni lavorativi con normale rientro pomeridiano e cioè, attualmente, **il martedì ed il giovedì.**

Potrà essere richiesto anche nelle giornate, lavorative o non, in cui vengono effettuate prestazioni di lavoro straordinario o in giornate festive in cui dovessero verificarsi particolari avvenimenti di carattere eccezionale che comportano prestazioni lavorative antimeridiane e pomeridiane.

Art. 6 –

Il servizio di consumazione pasti caldi avviene nell'intervallo delle prestazioni antimeridiane e pomeridiane che, di norma, ricade tra le ore 14,00 e le ore 15,00 salvo particolari diverse esigenze.

Art. 7 –

Il valore del pasto caldo di cui all'art. 3 non potrà superare l'importo di Euro 7,75 di cui Euro 5,16 a carico del Comune da rimborsarsi con le modalità fissate nel successivo articolo 12 e la differenza a carico del fruitore del servizio da corrispondersi in contanti assieme al buono pasto.

Per la fornitura del pasto caldo il ristoratore non potrà richiedere un prezzo superiore quello massimo sopraindicato.

Art. 8 –

Il valore del pranzo freddo di cui all'art. 4 avrà un prezzo di mercato almeno pari ad Euro 7,75 di cui Euro 5,16 a carico del Comune ed il resto a carico del fruitore del servizio da rimborsarsi con le modalità fissate dal successivo articolo 12.

Art. 9 –

Tutti i prezzi indicati nella presente convenzione si intendono comprensivi di IVA , di eventuale coperto, di servizi vari e di ogni altro onere conseguenziale.

Art. 10 –

Il buono pasto dovrà riportare, oltre all'intestazione del Comune, il numero progressivo del buono, il valore del buono pari ad Euro 5,16 nonché il bollo del Comune e la firma del responsabile o suo incaricato.

Sul retro del buono dovrà essere trascritto cognome e nome del dipendente fruitore, la data di utilizzo e la firma del dipendente stesso. Se non completo di tutti gli elementi di cui sopra il buono non potrà essere rimborsato.

Art. 11 –

Il buono pasto potrà essere utilizzato solo per la somministrazione di cibo e bevande ai dipendenti dell'Ente in servizio, nei tempi e modalità legislative e/o contrattuali che regolano il servizio mensa aziendale degli stessi.

In nessun caso il buono potrà essere convertito in danaro o potrà essere utilizzato per la fornitura di beni e/o prestazioni diverse da quelle di cui al 1° comma del presente articolo o da parte di persone diverse dal dipendente interessato.

Art. 12 –

L'Amministrazione Comunale liquiderà ai richiedenti ristoratori e fornitori, ogni due mesi, i relativi buoni pasto previa richiesta scritta degli stessi alla quale vanno allegati i buoni utilizzati presso il loro esercizio nei due mesi precedenti accompagnati da fattura dell'importo complessivo dovuto.

Art. 13 –

La fornitura del Servizio non impegna il Comune ad assicurare un minimo di pasti al fornitore per cui l'eventuale fatturazione e liquidazione sarà limitata ai soli buoni pasti effettivamente somministrati.

Art. 14 –

Il Servizio avrà inizio dal mese di Gennaio 2004.

Sia il Comune che il fornitore potranno recedere dalla fornitura in argomento ad ogni scadenza annuale, dandone disdetta alla controparte con raccomandata A/R o tramite comunicazione notificata dal Messo Comunale almeno entro la fine di Novembre precedente la scadenza annuale.

Art. 15 –

Le prestazioni di cui al presente disciplinare sono soggette ad IVA che, già compresa nel prezzo oggetto di liquidazione, sarà corrisposta nella misura di legge.

Tiriolo, li _____

Il Responsabile dell'Area

Segretario Generale

(Dott. Ivan Mascaro)

Per presa visione ed accettazione delle condizioni sopra riportate e nella lettera di invito. Si chiede, pertanto, di essere inclusi fra i fornitori del servizio in argomento.

Il Fornitore del Servizio

Ai fini dell'autentica delle firme apposte nel presente disciplinare e nella lettera d'invito allegato bisogna allegare fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario.